



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA
"DON MINZONI" SITUATA IN VIA DON MINZONI, LOC. CAPOLUOGO
CON RIFACIMENTO DELL'ATRIO DI INGRESSO - 1° LOTTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1° LOTTO

COMMITTENTE

COMUNE DI
BORGO SAN LORENZO

Servizio Tecnico
Piazza Dante n.2
50032 - Borgo San Lorenzo (FI)

ELABORATO
SCHEMA DI CONTRATTO

IL TECNICO INCARICATO

Ing. Andrea Pagliazzi

Via di Novoli, 97/D
50127 Firenze
Tel. 3288264047
e-mail: a.pagliazzi@gmail.com

TIMBRO



COLLABORAZIONE
AL PROGETTO
ARCHITETTONICO

Arch. Paola Guidotti
Arch. Andrea Sighieri
Dott.ssa Sandra Gualtieri

| FILE | REVIS. N° | DATA | TAV. | SCALA |
|-------------|-----------|-------------|------|-------|
| BSL_CO_6160 | 0 | GIUGNO 2018 | R_33 | - |



| Rev. | Data | Descrizione / Motivo della revisione | Redatto | Controllato / Approvato |
|------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | Giugno 2018 | Progetto esecutivo Lotto 1° | Dott. Ing. Andrea PAGLIAZZI | Dott. Ing. Andrea PAGLIAZZI |

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori verificare le quote riportate nella presente documentazione, confrontarle con quelle del progetto architettonico e del progetto della ditta prefabbricatrice. Eventuali difformità dovranno essere comunicate alla D.L. che provvederà alle eventuali revisioni o chiarimenti.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Città Metropolitana di Firenze

Scrittura privata

REP./B n. del 2018

Contratto di appalto per lavori di miglioramento sismico della scuola primaria di Via Don Minzoni (1[^] lotto) con rifacimento dell'atrio d'ingresso

L'anno duemiladiciotto (2018), questo giorno (.....), del mese di, nella Residenza Municipale di Borgo San Lorenzo, Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

- (da una parte) il Sig., nella sua qualità di del Comune di Borgo San Lorenzo, in prosieguo chiamato "Comune" – C.F. 01017000488 - il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo San Lorenzo, cap. 50032 - Piazza Dante n. 2;

E

- (dall'altra) il Sig. nato a (....) il/..../19..., il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualità di della Ditta con sede legale in (....), via....., n., C.F./Partita Iva iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di, come risulta dalla visura estratta dal R.I. in data/..../2018 (conservata in atti), che di seguito viene denominata semplicemente "*Ditta appaltatrice*";

PREMESSO

- 1) che con atto dirigenziale (determina a contrarre) n. del sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 disponendo di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 36, comma 2[^], lett. b del D. Lgs. 50/2016 e smi) avvalendosi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con corrispettivo a corpo;
- 2) che la procedura di cui sopra è stata regolarmente avviata secondo i tempi ed i modi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro **727.443,25** (di cui Euro 28.203,94 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso);
- 3) che con deliberazione della G.C. n. 61 del 07/06/2018 si approvava il progetto definitivo dei "*Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria di via Don Minzoni - 1[^] e 2[^] lotto*" comportante una spesa complessiva di Euro 1.044.000,00 (unmilionequarantaquattromila/00);
- 4) che con determinazione dirigenziale n. del/..../2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori denominati "*Miglioramento sismico della scuola primaria di Via Don Minzoni - 1[^] lotto con rifacimento dell'atrio d'ingresso*" comportante una spesa complessiva di Euro 927.000,00 (novecentoventisettamila/00);
- 5) che con atto dirigenziale n. del/..../2018 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, ma non efficace, dei lavori alla ditta di (....) per un importo contrattuale di (...../....) oltre Iva di legge e compresi oneri per la sicurezza di Euro 28.203,94;
- 6) che con atto dirigenziale n. del/..../2018 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- 7) che sono stati acquisiti gli altri documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;



- 8) che il finanziamento del presente appalto è assicurato in parte mediante fondi propri già disponibili ed in parte con fondi a valere sulla Legge n. 289/2002, per i quali è stato già contratto il mutuo relativo con la Cassa DD.PP.;
- 9) che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione sono state pubblicate ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 10) che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata costituita garanzia fidejussoria definitiva con polizza n. emessa in data/..../2018 da “.....”, agenzia di (....), nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di Borgo San Lorenzo, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;
- 11) che la ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta da Durc on line (conservato in atti) prot. Inail valevole fino al/..../2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti contraenti, come sopra individuate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo (d'ora in avanti "Comune"), giusta le specificazioni della parte narrativa che si danno qui ripetute, affida in appalto alla ditta, sopra generalizzata, che accetta senza alcuna riserva, i lavori di **"Miglioramento sismico della scuola primaria di Via Don Minzoni, con rifacimento dell'atrio d'ingresso (1^a lotto)"**, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. del/..../2018, contro il corrispettivo di € (...../....), meglio puntualizzato all'articolo 3 che segue.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. si precisa che:

- il Codice identificativo CIG relativo all'intervento è:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è:

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. L'appalto dei lavori di cui trattasi è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dai seguenti atti e fonti normative:

- a) dalle clausole del presente contratto e da quelle recate dal Capitolato Speciale di Appalto approvato con determinazione n. del/..../2018;
- b) dagli elaborati progettuali approvati con la stessa determinazione n. del/..../2018;
- c) dall'offerta tecnica, come risultante dagli atti di gara ed allegata alla determinazione dirigenziale n. del/..../2018;
- d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia degli appalti dei lavori pubblici, con segnato riferimento al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni intervenute; dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora in vigore; dal Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto ministeriale (dei Lavori Pubblici) 19 aprile 2000 n. 145 e successive modificazioni intervenute; dalla legge Regione Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modificazioni intervenute;
- e) dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di disciplina dei contratti di appalto.

2. La documentazione indicata al punto b) che precede risulta unita in allegato alla determinazione n. del/..../2018, mentre la documentazione indicata al punto c) che precede risulta unita in allegato alla determinazione n. del/..../2018. Peraltro entrambe le parti contraenti dichiarano espressamente: (a) di conoscere nel dettaglio e in ogni loro contenuto tecnico-giuridico tutta la predetta documentazione; (b) di considerare la stessa, per quanto non unita materialmente, come documentazione integrante e sostanziale del presente negozio pubblico amministrativo.

3. L'aggiudicatario si obbliga fin d' ora a rispettare quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in funzione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche. Eventuali costi aggiuntivi diretti verranno regolarmente contabilizzati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.



4. L'impresa ha presentato il Piano Operativo sulla Sicurezza, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, di cui copia è conservata in atti.

5. Le parti convengono concordemente che nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti progettuali e contrattuali, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: contratto, elenco prezzi unitari, capitolato speciale d'appalto, altri elaborati con prevalenza per i particolari costruttivi, in ordine crescente di scala.

Art. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto è stabilito con corrispettivo per lavori a corpo.

2. Il prezzo d'appalto è determinato in complessivi Euro,(...../....) di cui:

a) Euro(...../....) per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;

b) Euro 28.203,94 (ventottomiladuecentotre/94) per oneri per la sicurezza.

3. Il corrispettivo indicato al comma precedente è da considerarsi al netto dell'I.V.A. spettante per legge.

Art. 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE E PENALI.

1. Il tempo utile massimo per ultimare i lavori affidati alla Ditta è di 420 (quattrocentoventi) giorni, naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (Il termine ultimo pertanto il/..../20.....) ed in particolare:

120 (centoventi) giorni, naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, per l'ultimazione del nuovo atrio d'ingresso e 300 (trecento) giorni, naturali successivi e consecutivi, per l'ultimazione delle opere di miglioramento sismico della scuola primaria di via Don Minzoni.

2. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto ai termini anzidetti, la Ditta, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà soggetta ad una penale pecuniaria fissa pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale di ritardo e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale stesso, come stabilito dal Capitolato Speciale (art.).

Art. 5 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e sue modifiche ed integrazioni. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le



contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 7 - ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

1. Risultano compresi nei prezzi unitari e nell'importo contrattuale tutti gli obblighi, gli oneri e le spese indicati nelle descrizioni delle categorie di lavori da eseguire, nelle specifiche tecniche, nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministro Lavori Pubblici n. 145 del 2000. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del precedente articolo 6, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere. Risultano altresì a carico dell'appaltatore e compresi nei prezzi di elenco tutti gli oneri ed obblighi speciali indicati nel richiamato Capitolato speciale di appalto (supra, articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 8 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le varie categorie dei lavori saranno contabilizzate secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dal titolo IX del Regolamento Generale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.



3. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili

4. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

5. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

6. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18^o, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 120.000,00 (centoventimila/00)**.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la



stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. I pagamenti saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso la Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia di Borgo San Lorenzo Piazza Martiri della Libertà n. 6, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del responsabile del procedimento.

3. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (nella versione ora emendata dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010, n. 217), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto di lavori, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata. A tal fine si specifica che:

- a) il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente:;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:;
- c) il numero di conto corrente dedicato è il seguente: che risulta acceso presso la “.....”,
- d) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è il Signor , C.F., nella sua qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.



4. La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (nel testo risultante dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legge n. 187 del 2010, più sopra richiamato) determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta appaltatrice inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

6. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136 del 2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

7. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura), un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

8. Il mancato inserimento della clausola di cui al comma 7) che precede, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti.

9. Il Comune di Borgo San Lorenzo, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 – CONTROLLI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

5. I controlli sulla regolare esecuzione del presente appalto saranno effettuati dalla stazione appaltante tramite le "figure" appresso individuate:

A. Per l'Amministrazione Comunale:

- **Ing. Grazzini Emanuele**, committente per la stazione appaltante le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni intervenute;

- **Ing. Grazzini Emanuele**, Responsabile (unico) del procedimento le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e agli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;

- **Ing. ,** Direttore dei lavori le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti all' articolo 101 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

B. Per l'Appaltatore:



– **Sig.** Direttore tecnico, le cui funzioni ed i cui compiti risultano definiti dall' articolo 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207.

Art. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 229 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e viene emesso dal direttore dei lavori entro il termine massimo di tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione come sopra redatto viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui l'appaltatore, nel termine come sopra assegnato, non firmi il certificato di regolare esecuzione lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato. In merito agli accertamenti, verifiche e controlli finalizzati alla emissione del certificato di regolare esecuzione che saranno disposti dal Direttore dei lavori saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese di cui all' articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il certificato di regolare esecuzione è poi confermato dal Responsabile del procedimento. Per data di emissione del certificato di regolare esecuzione si intende quella di conferma del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento. Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la emissione del certificato di regolare esecuzione e nel caso in cui non sia avvenuta la presa in consegna anticipata delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e le suddette circostanze e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 Codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d' intervento d' ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause dovrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Ricevuti dalla Direzione dei lavori il certificato di regolare esecuzione e tutti i documenti prodotti nonché quelli inerenti l'appalto, il Responsabile del procedimento conferma la regolare esecuzione e ne cura l'istruttoria ai fini dell'esame e della successiva determinazione del Dirigente responsabile del Servizio tecnico. In riferimento all'articolo 235 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

2. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili. Nei due anni successivi alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Art. 13 – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.



3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accettare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 14 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'appaltatore saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati con decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale n. 145 del 2000 e successive modificazioni intervenute. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

2. Per tutte le evenienze di cui al comma immediatamente precedente, le parti intendono fare più specifico riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Dpr 207/2010 (per la parte ancora in vigore) e nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme sopra richiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all' art. 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell' articolo 20 del codice di procedura civile.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per la risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 del decreto n. 50 del 2016, nonché altre norme in materia previste dalla legislazione vigente.

Art. 16 - DOMICILIO DELL' APPALTATORE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo (Fi).

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme e clausole del presente atto e degli atti richiamati nel precedente articolo 2, nonché a rispettare le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori.

2. Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare tutte le leggi e le direttive vigenti in materia di tutela dei lavoratori nonché il trattamento economico e giuridico



previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

3. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. La Ditta è tenuta a trasmettere al committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva.

5. La Ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune ogni azione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa.

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

Art. 19 - RESPONSABILITÀ'

1. La Ditta è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi, che comunque derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali l'impresa aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva per l'importo complessivo di (...../....) mediante polizza fidejussoria n. stipulata con la con sede legale in rilasciata in data/..../2018 e conservata in atti.

2. Tale garanzia è soggetta alla disciplina prevista dal Capitolato Speciale di Appalto e dall'art. 103 del decreto legislativa n. 50 del 2016 e smi.

Art. 21 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE DURANTE I LAVORI

1. L'appaltatore si impegna a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00). La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

2. L'omesso od il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 22 - SPESE E REGIME FISCALE

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese presenti e future relative al presente atto, nonché le spese connesse all'esecuzione dei lavori.

2. A tal fine la Ditta dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che essa è tenuta a versare nella misura stabilita dalla legge.

Art. 23 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

ART. 24 - PANTOUFLAGE

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'aggiudicatario del contratto – sottoscrivendo il presente atto – conferma la dichiarazione resa di non aver concluso contratti di lavoro



subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la P.A. prevista dalla norma sopra riportata.

Art. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata legge sulla privacy.
2. Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con l'obiettivo di monitorare la spesa, nonché per gli altri adempimenti normativi.
3. I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza prescritti dal richiamato D. Lgs. n. 163/2003, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 26 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di appalti e contratti pubblici, vigenti alla data di invio della lettera a presentare offerta.
2. Per le eventuali controversie è competente il Foro di Firenze.

Art. 27 – REGISTRAZIONE E BOLLO

1. Il presente contratto, stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, sarà registrato sono in caso di uso, come previsto dall'art. 5, comma 2^a, del D.P.R. n. 131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.
2. Il presente atto sconta l'imposta di bollo ordinaria, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico della ditta appaltatrice, che l'accetta e viene regolarizzato a tali fini attraverso l'apposizione di n. 02 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata presso la U.O. Staff Segreteria ed Organi di Governo di questo Ente.

Art. 28 – NORMA FINALE

Il presente contratto è stipulato in unico originale, composto di n. pagine a video, mediante modalità informatiche e sottoscritto con le seguenti modalità: firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1^a, lett. a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1^a, lettera f), del D. Lgs. n.82/2005.

La ditta appaltatrice: (firmato digitalmente)

Il Comune: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)

Il Comune: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)